# REGOLAMENTO (CEE) N. 1509/70 DELLA COMMISSIONE

## del 28 luglio 1970

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da adottare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica da congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adattamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese (3), i prezzi d'intervento in Francia, nel settore dello zucchero, sono diminuiti del 9,33 %, ossia di 11,01 franchi francesi per 100 kg, per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria ;

considerando che la diminuzione del prezzo d'intervento per lo zucchero ha delle incidenze sulle sovvenzioni da accordare e l'ammontante compensatorio da percepire in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 per certi prodotti che concernano il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che da allora è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 29 agosto 1969, relativo a certe misure da prendere nel settore del latte e dei prodotti lattieri a seguito della svalutazione del franco francese (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/70 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La cifra di « 0,1311 » contemplata nel rinvio 1 dell'annesso I B del regolamento (CEE) n. 1667/69 è sostituito con quella di « 0,1101 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(5) GU n. L 102 del 12. 5. 1970, pag. 8.